

**REGISTRO NORMATIVA AMBIENTALE  
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE UNI  
EN ISO 14001**

**I PROVVEDIMENTI  
NORMATIVI**

**NAZIONALI**

**E**

**REGIONALI**

Aggiornato al 31/12/2020

## SOMMARIO

• <b>ENERGIA – ELETTROMAGNETISMO</b>	<b>pag.</b>	<b>4</b>
• <b>DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>pag.</b>	<b>25</b>
• <b>INQUINAMENTO ACUSTICO</b>	<b>pag.</b>	<b>40</b>
• <b>BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI</b>	<b>pag.</b>	<b>46</b>
• <b>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</b>	<b>pag.</b>	<b>56</b>
• <b>VINCOLO IDROGEOLOGICO – BACINI</b>	<b>pag.</b>	<b>61</b>
• <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE – CAVE</b>	<b>pag.</b>	<b>65</b>
• <b>INQUINAMENTO ATMOSFERICO</b>	<b>pag.</b>	<b>66</b>
• <b>PARCHI – AREE PROTETTE</b>	<b>pag.</b>	<b>76</b>
• <b>ACQUA</b>	<b>pag.</b>	<b>83</b>
• <b>RIFIUTI</b>	<b>pag.</b>	<b>103</b>
• <b>BONIFICA SITI CONTAMINATI</b>	<b>pag.</b>	<b>120</b>
• <b>PROTEZIONE CIVILE/SICUREZZA</b>	<b>pag.</b>	<b>128</b>
• <b>VARIE</b>	<b>pag.</b>	<b>136</b>
• <b>SOMMARIO DEI REGOLAMENTI COMUNALI</b>	<b>pag.</b>	<b>145</b>

**SI SEGNA LA CHE IL COMUNE DI CERVIA HA ACQUISTATO DALLA SOC. DE AGOSTINI UN PACCHETTO LEGGI NAZIONALI E REGIONALI CHE PREVEDE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE NORME DA PARTE DELLA DE AGOSTINI STESSA. LE LEGGI SONO AGEVOLMENTE ED IN OGNI MOMENTO CONSULTABILI DAI DIPENDENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE. IL PRESENTE REGISTRO E' STATO REALIZZATO ATTINGENDO DA TALE FONTE. DI OGNI NORMA SONO STATI RIPORTATI OLTRE AL "TITOLO/OGGETTO" ANCHE I CONTENUTI ESSENZIALI DEL TESTO, GLI ADEMPIMENTI, E LA DATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE AL FINE DI UN SUO PIÙ AGEVOLE REPERIMENTO.**

ENERGIA - ELETTROMAGNETISMO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
<p>L. 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.</p>	<p><u>Art. 1:</u> Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.</p>	<p>Art. 6: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.</p> <p>Art. 16: Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge. Art. 26, c.3: Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.</p>	<p>Art. 5 c.2: D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia</p>

<p>D.P.R. 26-8-1993 n. 412</p> <p>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.</p>	<p><u>Art. 2 c.1:</u> Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:</p> <p>Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;</p> <p>Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;</p> <p>Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;</p> <p>Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;</p> <p>Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;</p> <p>Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000</p>	<p><u>Art. 2. c.3.</u> Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica.</p> <p>I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.</p> <p><u>Art. 10:</u> In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.</p>	<p>In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.</p> <p>2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati.</p>
---	--	---	---

<p>D.P.R. 21-12-1999 n. 551</p> <p>Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2000, n. 81.</p>	<p>Regolamento emanato al fine di conformare il presente D.P.R. al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660</a></p>		<p>Art. 17: Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412</a>, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.</p>
<p>L. 22 febbraio 2001, n. 36</p> <p>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</p>	<p>La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:</p> <p>a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della <a href="#">Costituzione</a>;</p> <p>b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;</p> <p>c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.</p> <p>La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.</p> <p>In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.</p> <p>. Piani di risanamento.</p>	<p><u>Art. 8:</u> I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p> <p>Art. 9: . Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.</p> <p>Art. 14) Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al <a href="#">decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 21 gennaio 1994, n. 61</a>. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>D.P.C.M 8-7-2003</p> <p>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n. 199.</p>	<p><u>ART. 1:</u> Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della <a href="#">legge 22 febbraio 2001, n. 36</a>. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della <a href="#">legge 22 febbraio 2001, n. 36</a>, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della <a href="#">legge 22 febbraio 2001, n. 36</a>, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito D.P.C.M.</p>	<p>ART. 4. Obiettivi di qualità.</p> <p>1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.</p> <p>2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p>Attuazione della <a href="#">direttiva 2001/77/CE</a> relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.</p>	<p>Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della <a href="#">legge 1° marzo 2002, n. 39</a>, è finalizzato a:</p> <p>a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;</p> <p>b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;</p> <p>c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;</p> <p>d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p>	<p>L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;</p> <p>b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie</p> <p>Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.</p>	

<p>M. 27-7-2005</p> <p>Norma concernente il regolamento d'attuazione della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2005, n. 178.</p>	<p>Il presente decreto definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.</p> <p>2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, come di seguito precisato, dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione.</p>		
<p>D.Lgs. 19-08-2005, n. 192</p> <p>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222 S.O.</p>	<p>Con la pubblicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, il governo ha dato recepimento alla direttiva comunitaria 2002/91/CE in materia di rendimento energetico in edilizia. La direttiva riguarda tutte le tipologie di consumi energetici degli edifici e definisce il rendimento energetico come la quantità di energia effettivamente consumata con un uso standard dell'edificio, comprendendo, in questo computo, anche l'energia utilizzata per il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua per uso igienico-sanitario, il raffrescamento estivo, la ventilazione e l'illuminazione. Nella fase di attuazione del provvedimento europeo, però, il legislatore ha considerato unicamente il fabbisogno per il riscaldamento degli edifici e quello per l'illuminazione nel terziario. Una importante novità introdotta con il recepimento delle disposizioni europee è la certificazione energetica degli edifici, già prevista dalla legge 10/1991 ma mai attuata, che deve essere rilasciata all'atto di vendita o di locazione dell'edificio stesso o parte di esso.</p>		

<p>D.M. 28 luglio 2005 Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2005, n. 181.</p>	<p>Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del <a href="#">decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</a>, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera f), della <a href="#">legge 18 aprile 2005, n. 62</a>.</p> <p>1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.</p> <p>2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto</p>		
<p>D.M. 24-10-2005.</p> <p>Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.</p>	<p>Il presente decreto aggiorna, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del <a href="#">decreto legislativo n. 387/2003</a>, anche tenendo conto dell'articolo 1, comma 87, della <a href="#">legge 23 agosto 2004, n. 239</a>, le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del <a href="#">decreto legislativo n. 79/1999</a>. Inoltre</p> <p>Aggiorna le direttive di cui all'art.11, comma 5, del D.Lgs. n.79/1999, verosimilmente tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.</p>		
<p>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p>Attuazione della <a href="#">direttiva 2001/77/CE</a> relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.</p>	<p>Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della <a href="#">legge 1° marzo 2002, n. 39</a>, è finalizzato a:</p> <p>a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;</p> <p>b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;</p> <p>c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;</p> <p>d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p>	<p>L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;</p> <p>b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie</p> <p>Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.</p>	

<p>D.Lgs. 30-5-2008 n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154</p>	<p>Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Si applica ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione, alle società di vendita di energia al dettaglio ed ai clienti finali.</p> <p>Tra le novità del nuovo provvedimento rilevano la deroga alle "distanze dei confini" per i maggiori spessori delle murature per gli isolamenti termici, l'individuazione dell'energy manager in ogni Comune, l'individuazione delle norme tecniche di calcolo per la certificazione energetica, i contenuti minimi del contratto di servizio energia.</p>	<p>La direttiva europea appena recepita ha previsto, infatti, che gli Stati membri assicurino che il settore pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 svolga un ruolo esemplare nel contesto della direttiva stessa, comunicando efficientemente, ai privati e/o alle imprese, secondo il caso, il ruolo esemplare e le azioni del settore pubblico;</li> <li>2 prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costibenefici che generano il maggiore risparmio energetico nel minore lasso di tempo.</li> <li>3 istituzione dell'energy manager all'interno delle stesse, disponendo che la responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico siano assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o del servizio, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi previsti.</li> </ol> <p>La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare alcune disposizioni, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico;</li> <li>2 le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o a uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;</li> <li>3 la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale superi i 1.000 m<sup>2</sup>, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico;</li> <li>4 la certificazione energetica degli edifici pubblici o a uso pubblico, nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli stessi;</li> <li>5 l'acquisto di apparecchi, di impianti, di autoveicoli e di attrezzature con ridotto consumo energetico.</li> </ol>	
--	--	---	--

<p>D.P.R. 2-4-2009 n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2009, n. 132</p>	<p>Il Decreto ha definito i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari. Oltre ad una notevole disciplina di dettaglio, sostanzialmente definita in funzione del tipo di impianto che si intende installare, la nuova normativa ha fornito anche disposizioni a carattere generale valide per tutti gli edifici (per esempio, preferenza per impianto centralizzato di generazione del calore per edifici con unità abitative superiori a quattro e appartenenti alle categorie E1 ed E2) confermando i criteri generali ed i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ex artt. 7 e 9, D.P.R. n.412/1993.</p>	<p>DA COMPLETARE EP</p>	
<p>D.M. 26-6-2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2009, n. 158</p>	<p>Il decreto reca le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell'art.6, comma 9, D.Lgs. n.192/2005, portando dunque a regime il quadro legislativo innovato dal D.Lgs. n.192/2005, sul rendimento energetico nell'edilizia. Il provvedimento definisce anche il quadro di raccordo con la normativa regionale, con applicazione immediata nei confronti delle Regioni ancora prive di propri strumenti di certificazione energetica degli edifici (in applicazione della direttiva 2002/91/CE) al momento dell'entrata in vigore del D.M. in oggetto e, comunque, recando un sistema di regole valido fino all'eventuale varo della pertinente normativa regionale.</p>	<p>DA COMPLETARE EP</p>	
<p>D.M. 6-8-2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197.</p>	<p>Con il presente Decreto (denominato III conto energia) vengono regolate le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011/2013. Obiettivo principale del Decreto è stato quello di ridefinire i criteri per incentivare la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie alternative. Vengono analizzate le novità legate in particolare alla ridefinizione delle tipologie di impianto incentivabili, al raddoppio di classi di potenza e alla riduzione delle tariffe incentivanti in linea con la diminuzione dei costi dei pannelli fotovoltaici.</p>	<p>Nessun adempimento di competenza Comunale</p>	
<p>D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219.</p>	<p>Con il presente Decreto sono state pubblicate le linee guida per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e che illustrano in dettaglio l'iter riservato alle installazioni sopra le soglie di taglia previste dal D.Lgs. n.387/2003 e il percorso semplificato per gli impianti più piccoli. E' posta particolare attenzione agli impianti eolici per i quali è presente un allegato che illustra le analisi ambientali preliminari da effettuare. Le Regioni potranno individuare siti aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti perché legate alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.</p>	<p>Il DM 10 settembre 2010 al paragrafo 10 illustra quali siano gli interventi soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata".  Invece, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al D.Lgs. n.387/2003, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività</p>	

<p>D.Lgs. 3-3-2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.</p>	<p>In attuazione della Direttiva 2009/28/CE, nota per il cosiddetto 20/20/20 il presente Decreto ha fornito gli strumenti, i meccanismi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi in Italia, con particolare attenzione alla quota di energie rinnovabili nei trasporti. Il Decreto prevede la determinazione di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 pari al 17%. Nell'ambito di questo obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere pari, nel 2020, ad almeno il 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Il presente Decreto ha fissato inoltre, i nuovi principi minimi (e decorrenze) relativamente all'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazione rilevanti per edifici esistenti di utilizzare fonti rinnovabili per i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, in difetto, con espressa previsione del diniego ope legis del titolo edilizio. Appare significativa inoltre la possibilità di riconoscere un bonus volumetrico del 5% a favore dei progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevanti su edifici esistenti in grado di assicurare una copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai menzionati valori minimi obbligatori di cui all'Allegato III.</p>	<p>Art. 6. Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'<a href="#">articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</a> si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti (competenza del Comune)</p>	
<p>D.M. 5-5-2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.</p>	<p>Con il presente Decreto prende ufficialmente il via il 4° “Conto energia”. Il nuovo sistema di sostegno alla produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica differenzia nettamente gli incentivi sulla base delle tipologie impiantistiche e delle loro caratteristiche costruttive e di installazione. Elemento distintivo del provvedimento, rispetto ai predecessori, è la definizione degli obiettivi di incentivazione sulla base del “costo annuo indicativo”(livelli di costo su obiettivi di potenza), con riferimento a ciascun periodo temporale in cui si esplica la validità del sostegno economico. In tutti i casi la tariffa incentivante sarà quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Gli incentivi sono cumulabili con altre forme di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto, salvo quando, in relazione all'impianto, siano riconosciuto o richieste detrazioni fiscali. Il provvedimento pone inoltre ulteriori premialità per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia.</p>	<p>Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:</p> <p>b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:</p> <p>b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003;</p> <p>b2) denuncia di inizio attività conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;</p> <p>b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui al decreto legislativo n. 387/03;</p> <p>b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del decreto interministeriale 19 febbraio 2007;</p> <p>b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>c) dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata;</p> <p>e) certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;</p>	

<p>D.M. 28-12-2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2013, n. 1, S.O.</p>	<p>Il Decreto ha determinato la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento medesimo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art.3, c.3, D.lgs n.28/2011</p>	<p>Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:</p> <p>a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'<a href="#">art. 4</a>;</p> <p>b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui <a href="#">art. 4</a></p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.</p>	
<p>D.L. 23-12-2013 n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300.</p>	<p>Il presente Decreto all'art.1 "disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio e per lo sviluppo di tecnologia di maggiore tutela ambientale" ha introdotto la nuova disciplina sull'Attestazione di Prestazione Energetica (APE).</p>	<p>Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobile a titolo oneroso e nei nuovi contratti di edifici /singole unità immobiliari soggette a registrazione, dovrà essere inserita una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore devono dichiarare di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione-comprendente dell'attestato in materia di prestazione energetica degli edifici.</p>	
<p>Ministero dello sviluppo economico. <b>D.M. 26/06/2015</b> Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.</p>	<p>In attuazione dell'art.1 e dell'art.6 comma 12, DLgs n. 192/2005, il decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale, definendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;</li> <li>- gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo stato e le Regioni;</li> </ul> <p>la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.</p>		

<p>Ministero dello sviluppo economico. <b>D.M. 26/06/2015</b> Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O</p>	<p>Il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni degli edifici (ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili), nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. , comma 1, D.Lgs. n.192/2005. L'alveo applicativo della nuova disciplina risulta particolarmente ampio dovendosi applicare i nuovi criteri agli edifici pubblici e privati, sia di nuova costruzione che esistenti sottoposti a ristrutturazione.</p>		
--	---	--	--

<b>PROVVEDIMENTI REGIONALI</b> Normativa (titolo e testo)	<b>Contenuti essenziali</b>	<b>Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale</b>	<b>Scadenze tempistiche</b>
<p>L.R. 22-2-1993 n. 10 Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts Delega di funzioni amministrative.</p>	<p>La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 87 e dell'art. 88, punto 4 del <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a>, al fine di assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione</li> <li>b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;</li> <li>c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;</li> <li>d) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti;</li> </ul>	<p>Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente.</p> <p>Art. 11: . I Piani regolatori generali (PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5.</p> <p>2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia. 3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della <a href="#">L.R. 7 dicembre 1978, n. 47</a> e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purché non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4.</p> <p>4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del <a href="#">D.M. 2 aprile 1968, n. 1444</a>, nonché «beni individuati» soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della <a href="#">legge 29 giugno 1939, n. 1497</a> recante «Norme sulla protezione delle bellezze naturali» e successive modifiche e integrazioni</p>	

<p>DEL. G.R. 08.06.1999 n. 918</p> <p>Piano regionale d'azione per l'effetto serra ed in particolare di CO2, corrispondente all'esigenza di tutela del clima globale a fronte degli impegni assunti dal nostro paese con la firma del Protocollo di Kyoto;</p> <p>l'acquisizione di un primo parco-progetti in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia e limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>(B.U. E. R. 16.06.1999 n° 75)</p>	<p>La Regione intende mettere in campo un piano d'azione volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuire al controllo e alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra ed in particolare di CO2, corrispondente all'esigenza di tutela del clima globale a fronte degli impegni assunti dal nostro paese con la firma del Protocollo di Kyoto;</li> <li>- promuovere la qualificazione del sistema energetico regionale in conformità agli indirizzi e alle norme nazionali e comunitarie in materia di energia e ambiente;</li> <li>- assicurare che il servizio energetico regionale sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità garantendo che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti finali ivi comprese quelle delle aree insufficientemente servite;</li> <li>- concorrere alla promozione e allo sviluppo di un sistema integrato di interventi in cui, anche attraverso la creazione di adeguate condizioni regolamentari ed amministrative, il controllo e la gestione della domanda di energia, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e territoriali assolvano ad un ruolo fondamentale. La diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;</li> </ul> <p>Con questa Legge R.E.R.: l'Agenzia regionale per l'energia; l'Osservatorio dell'energia</p>	<p>Ai sensi dell'art. 30 del <a href="#">D.Lgs. n. 112</a> recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a>», alla Regione è riconosciuta responsabilità programmatica nel campo della valorizzazione delle fonti rinnovabili, della promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;</p> <p>l'attuazione di una politica di promozione delle fonti rinnovabili e dell'uso razionale dell'energia, incidendo su diverse materie quali l'urbanistica e la pianificazione territoriale, l'edilizia, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse territoriali, alcune delle quali di competenza degli enti locali, depono a favore di un approccio volto a privilegiare i momenti di coinvolgimento, di confronto e di cooperazione dei diversi enti pubblici di livello costituzionale, da attuarsi mediante forme idonee a salvaguardare gli interessi pubblici non omogenei affidati alla loro cura, secondo il principio di leale collaborazione tra Stato e soggetti delle autonomie</p> <p><b>Art. 11:</b> I Piani regolatori generali (PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5. di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della <a href="#">L.R. 7 dicembre 1978, n. 47</a> e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purché non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4. 4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del <a href="#">D.M. 2 aprile 1968, n. 1444</a></p>	<p>Nessuna scadenza</p>
--	--	---	-------------------------

<p>L.R. 31.10.2000, n. 30</p> <p>Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico</p> <p>B.U.E. Emilia-Romagna 03.11.2000, n. 154.</p>	<p>Art. 1: La Regione Emilia-Romagna in attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della <a href="#">legge 6 agosto 1990, n. 223</a>, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>3. Le province e i comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. La Regione, per le finalità di cui al punto 1:</p> <p>a) promuove la costituzione di un sistema informativo regionale finalizzato alla costruzione dello scenario evolutivo de sistema energetico regionale e della qualità dell'ambiente con particolare riferimento alle emissioni di gas a effetto serra, a partire dall'acquisizione, memorizzazione, elaborazione e integrazione dei dati fondamentali derivanti dai progetti di cui al punto 4;</p> <p>b) avvia una azione di informazione, sensibilizzazione ed orientamento dei soggetti pubblici e privati interessati, ai fini dell'acquisizione di un significativo insieme di progetti coerenti con le finalità di cui al punto 1. Nell'ambito di tale azione saranno avviate forme di collaborazione con le Camere di commercio, le Associazioni economiche e gli enti locali;</p> <p>c) seleziona un primo parco-progetti regionale in grado di concorrere alle provvidenze di cui all'art. 8, comma 10, lettere d) ed f) della <a href="#">legge 23 dicembre 1998, n. 448</a>, per l'anno 1999, sulla base delle proposte che saranno pervenute da parte dei soggetti di cui al punto 3, secondo gli indirizzi e la priorità di cui ai punti 4 e 5 seguenti; d) promuove le necessarie iniziative atte a conseguire la collaborazione e l'azione coordinata dei diversi livelli di amministrazione, centrale, regionale e locale e di altri soggetti pubblici e privati, al fine di favorire, anche attraverso gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata e degli accordi volontari, la realizzazione del parco-progetti di cui alla lettera c) precedente.</p>	<p>Art. 5: I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della <a href="#">legge n. 223 del 1990</a>.</p> <p>Art. 6: Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) e dell'Azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.) con le modalità previste all'art. 17 della <a href="#">L.R. 19 aprile 1995, n. 44</a>, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del <a href="#">D.M. n. 381 del 1998</a> e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.</p> <p>3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.</p> <p>Art. 8: Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto <sup>(4)</sup>.</p> <p>Art. 11: I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.</p> <p>2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'A.R.P.A. valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.</p> <p>Art. 13: I comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel P.T.C.P., specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle province e ai comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>3. Con direttiva della Regione sono definiti:</p> <p>a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della <a href="#">L.R. 22 febbraio 1993, n. 10</a> per la compatibilità ambientale e alla <a href="#">L.R. 18 maggio 1999, n. 9</a> recante "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";</p> <p>b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
---	---	---	-------------------------

<p>D.G.R. 20.02.2001 N° 197</p> <p>Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.00 n° 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"</p> <p>(B.U. E.-R. 16.03.01 n. 40)</p>	<p>La presente Direttiva detta norme:</p> <p>a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;</p> <p>b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.</p>	<p>Art. 5 Pianificazione comunale.</p> <p>Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della <a href="#">legge n. 223/1990</a></p> <p>Art. 6: La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e [2]. dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal <a href="#">D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447</a> . Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal <a href="#">D.P.R. n. 447/1998</a> (90 giorni).</p> <p>Art. 8 Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.</p> <p>Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.</p> <p>Art. 13 La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge, individua i corridoi di fattibilità ambientale che comprendono i tracciati nelle aree più idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27 della legge n. 20/2000 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di pianificazione.</p> <p>La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In sede di prima applicazione gli esercenti presentano alla Provincia ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e degli impianti, di cui all'art. 15, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno</p>	<p>Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste all'art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o infraregionale.</p>
<p>D.G.R 1138 del 21/07/2008</p> <p>modifiche ed integrazioni alla dgr 20 maggio 2001, n. 197 "direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "norme per la tutela e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"</p>	<p>Finalità</p> <p>La legge detta norme :</p> <p>a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;</p> <p>b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, sia in tecnica analogica sia digitale, degli impianti di telefonia mobile di impianti a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati nella normativa statale.-</p> <p>Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici</p>	<p>Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90 .</p> <p>I nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva, le modifiche e le ricollocazioni degli impianti esistenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e procedure.</p>	

<p>Delib. G.R. 18.03.2002 n. 387</p> <p>Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art. 30 del D.Lgs. n. 112/1998</p> <p>(B.U. E. R. 19.04. n. 57)</p>	<p>Art. 1: Al fine di conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, anche attraverso l'adeguamento delle prestazioni energetiche degli impianti termici, di migliorare le condizioni di benessere abitativo e di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, di promuovere la diffusione in modo omogeneo nell'intero territorio regionale delle attività della pubblica Amministrazione volte ad assicurare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, le disposizioni del presente atto provvedono ai sensi dell'art. 84 della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a> e dell'art. 16 del <a href="#">D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551</a>, all'esercizio delle funzioni concernenti:</p> <p>il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del <a href="#">D.P.R. n. 412/1993</a>; - l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia; - l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, anche ai fini della istituzione di un sistema regionale di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale; - la promozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti</p>	<p>Visto l'art. 33 della <a href="#">legge n. 10/1991</a> citata che demanda ai Comuni di provvedere al controllo dell'osservanza delle norme previste dalla <a href="#">legge n. 10/1991</a> medesima in relazione a lavori, modifiche, installazioni, opere relative ad edifici e impianti;</p> <p>l'art. 31, comma 3, della <a href="#">legge 9 gennaio 1991, n. 10</a> che stabilisce che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti di riscaldamento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;</p> <p>Art. 2: All'Ente locale competono un insieme complesso di funzioni e compiti che possono incidere in modo significativo sull'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e della valorizzazione delle fonti rinnovabili (Tabella 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento degli strumenti urbanistici e delle disposizioni regolamentari di disciplina dell'attività edilizia in modo da favorire l'uso razionale dell'energia; PRG, PTCP, regolamento edilizio, oneri di urbanizzazione, previsioni di incentivi volumetrici o di superficie utile, costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ecc.</li> <li>- Formulazione di piani, programmi e progetti finalizzati a promuovere l'uso razionale dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili nei sistemi urbani: piani energetici locali, piani di riqualificazione urbana, contratti di quartiere, progetti di sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di diffusione di impianti di produzione distribuita, ecc.</li> <li>- Formulazione di criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto dell'Amministrazione locale in modo da rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia.</li> <li>- Adozione di norme regolamentari relative a requisiti prestazionali, assegnazione di incentivi, permessi di costruire e alla realizzazione di opere pubbliche in modo da introdurre elementi di semplificazione amministrativa e di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia.</li> <li>- Progettazione e messa in opera di nuovi edifici pubblici in modo da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica e soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili.</li> <li>- Sviluppo delle attività di gestione e manutenzione degli edifici pubblici in modo da assicurare il rispetto dei limiti di consumo energetico fissati dalla legge.</li> <li>- Costituzione dello "Sportello unico per l'edilizia" preposto alla ricezione delle denunce di inizio attività, a fornire informazioni agli utenti, al rilascio dei permessi di costruzione, dei certificati di agibilità nonché delle certificazioni attestanti il rispetto delle prescrizioni normative.</li> <li>- Attribuzione dei Gradi-Giorno ai territori non indicati nelle tabelle nazionali.</li> <li>- Concessione di deroghe ai periodi annuali per l'esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. - Vigilanza sull'attività edilizia per assicurare la rispondenza alle prescrizioni normative relative ai consumi di energia, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni. Informazione ed assistenza agli utenti finali dell'energia. .</li> </ul>	<p>Entro il 31 dicembre 2003 gli Enti locali inviano alla Regione e per conoscenza al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli effettuati e sulle azioni promozionali realizzate nonché sulla programmazione dei controlli e delle iniziative promozionali che si intendono sviluppare nel biennio successivo.</p> <p>Le Province ed i Comuni interessati, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive Amministrazioni aventi specifiche competenze lo svolgimento dei controlli nonché della attività di supporto all'esercizio delle funzioni di competenza in materia di risparmio energetico negli edifici.</p> <p>Gli Enti locali competenti per i controlli, con il provvedimento di cui al comma 20, definiscono le modalità per l'ordinata acquisizione dei dati richiesti per la costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato all'esercizio delle funzioni di competenza.</p>
---	---	--	--

<p>L. R. 25/11/2002, N. 30</p> <p>Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile</p> <p>(B.U. E. – R. 25/11/02, n.162)</p>	<p>Art. 1: Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della <a href="#">L.R. 31 ottobre 2000, n. 30</a> (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal <a href="#">D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198</a> (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della <a href="#">legge 21 dicembre 2001, n. 443</a>.)</p> <p>2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.</p> <p>3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della <a href="#">L.R. n. 30/2000</a> sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.</p>		<p>Art. 18: Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della presente legge.</p>
--	--	--	---

<p>L.R. 29-9-2003 n. 19 Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 settembre 2003 n. 147.</p>	<p>La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.</p> <p>2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.</p>	<p>Articolo 4 Funzioni dei Comuni</p> <p>1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni:</p> <p>a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b);</p> <p>b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;</p> <p>c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;</p> <p>d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;</p> <p>e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;</p> <p>f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.</p> <p>2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al Comune</p>	
<p>DEL di G.R. 13.01.2003 N° 18</p> <p>Attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.</p> <p>(B.U. E. R. 16.01.2003 n. 8)</p>	<p>Tale delibera scaturisce dall'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica siglato in sede di Conferenza Unificata il 5 settembre 2002 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220), che riconosce in particolare alle Regioni il cui territorio sia interessato da più progetti di centrali termoelettriche la possibilità di promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri contenuti nell'accordo medesimo.</p>	<p>Si prevede di disporre che, ai fini della ordinata acquisizione dei progetti e dell'effettuazione della relativa valutazione comparativa, i soggetti interessati provvedano ad inviare alla Regione, alle Province ed ai Comuni interessati, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale regionale la richiesta di valutazione comparativa corredata dal progetto preliminare e da una relazione contenente tutte le informazioni utili inerenti all'impatto ambientale ed ai parametri di cui alla lettera a) precedente;</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L.R. 23-12-2004, n. 26</p> <p>Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 dicembre 2004 n. 175</p>	<p>Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi e dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi; b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore; c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2; d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurate al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale; e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi,</p>	<p>Comuni provvedono affinché: a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento; b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare; c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimilate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici; d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati al titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 della <a href="#">legge regionale 25 novembre 2002, n. 31</a> (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.</p> <p>La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla <a href="#">legge regionale n. 3 del 1999</a> ed alla <a href="#">legge regionale n. 6 del 2004</a>.</p>	
--	---	---	--

<p>Delib.G.R. 29-12-2005 n. 2263</p> <p>Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° febbraio 2006, n. 14.</p>	<p>Art.1. La presente direttiva ha le seguenti finalità:</p> <p>a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge;</p> <p>b) definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge;</p> <p>c) definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge;</p> <p>d) fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la modifica degli impianti esistenti.</p> <p>Art. 2 Definizioni: Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) Inquinamento luminoso : ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte;</p> <p>b) Riduzione del consumo energetico: ogni operazione tecnologica con la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa produzione di beni o servizi con il minor consumo di energia</p> <p>c) Zone di protezione dall'inquinamento luminoso: aree circoscritte intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sottoposte a particolare tutela da inquinamento luminoso;</p> <p>d) Aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000 così come definiti ai sensi della Lr 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche.</p>	<p>Art. 3 Zone di protezione dall'inquinamento luminoso</p> <p>Comma 4 lettera b) la Definizione dell'estensione della zona di protezione intorno agli osservatori di cui al comma 2 è individuata mediante cartografia in scala adeguata ed è di competenza del Comune , qualora l'area ricada nel solo territorio comunale.</p> <p>Art. 6 Adeguamento del regolamento urbanistico edilizio (Rue)</p> <p>1. I comuni, come disposto dalla legge all'art. 4, comma 1, lettera b), devono adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (Rue) di cui alla Lr 20/00 alle disposizioni della presente direttiva ed allegare un abaco, cioè una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare</p> <p>2. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente comma 1, il Comune:</p> <p>a) Nelle zone di protezione di cui all'art. 3, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione inoltre, il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione:</p> <p>b) Predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostituzione in conformità alla presente direttiva</p> <p>c) Predispone una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell'art. A-23 della Lr 20/00 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.</p> <p>Art. 10 Procedure per i nuovi impianti di illuminazione: Comma 1: in base all'art. 4, comma 2 della legge, dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, anche a scopo pubblicitario, deve essere data preventiva comunicazione al Comune</p> <p>La comunicazione di cui al comma 1, deve essere corredata della documentazione elencata nel comma 2 art. 10.</p>	<p>Art. 4 Impianti di illuminazione esistenti</p> <p>Comma 1: lettera a): Tutti gli impianti di illuminazione esistenti se non rispondenti ai requisiti specifici all'art. 5 devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco di tempo reale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva.</p> <p>lettera b): Tutti gli impianti di illuminazione costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e , in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1.000 lumen per <math>g=90^\circ</math> ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti</p> <p>entro 2 anni dalla data della presente direttiva qualora questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specifici all'art. 5</p>
---	---	---	---

<p>Delib.Ass.Legisl. 4-3-2008 n. 156          Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730).          Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47.</p>	<p>Al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto .... la Regione promuove forme di collaborazione con le Provincie, i Comuni, le Università e gli istituti di ricerca, le associazioni dei consumatori, dei proprietari e degli inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli operatori del processo edilizio.</p>	<p>I comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici, di cui agli allegati 2 e 3 del presente atto, o sue successive modifiche.</p> <p>I comuni, al fine di implementare il sistema informativo regionale di cui al punto 9. 1, provvedono a richiedere, ai sensi degli art. 9, comma 3 ter, del D.Lgs. 192/05, ai proprietari ed agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza gli elementi descrittivi essenziali del rendimento energetico degli edifici, complementari a quelli riferiti al catasto degli impianti, ove i dati di interesse non siano già desumibili dalla documentazione in loro possesso.</p>	
<p>Delib.Ass.Legisl. 6-12-2010 n. 28          Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713).          Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 dicembre 2010, n. 170.</p>	<p>Come indicato al paragrafo 17 del Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" con la presente Deliberazione la Regione Emilia-Romagna approva l'allegato contenente la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica".</p>	<p>Nel documento vengono individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo;</li> <li>-aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo;</li> <li>-aree, fuori da quelle di cui alla lett. A, considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lett. B;</li> <li>- aree idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici</li> </ul>	

<p>Delib.G.R. 12-7-2010 n. 978 Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 22 luglio 2010, n. 92.</p>	<p>Sono state approvate le "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico," relativo ai seguenti temi: -Transizione al digitale terrestre; -Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica</p>	<p>Transizione al digitale terrestre: il titolare in qualità di operatore di rete dovrà produrre apposita comunicazione a Comune, ARPA ed AUSL per gli impianti che effettueranno la transizione permanendo nello stesso sito, o con spostamento ad altro sito.</p> <p>Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica: Gli Esercenti presentano alla Provincia e ai Comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche il cui tracciato interessa il territorio di più Comuni. Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, i corridoi di fattibilità;</p>	
<p>Delib.Ass.Legisl. 26-7-2011 n. 51 Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969). Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 agosto 2011, n. 123.</p>	<p>Come indicato al paragrafo 17 del Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" con la presente Deliberazione la Regione Emilia-Romagna approva l'allegato contenente la "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica". Nel documento vengono individuate: A) aree non idonee all'installazione degli impianti; B) aree considerate idonee all'installazione degli impianti. Vengono inoltre riportate prescrizioni tecniche la cui osservanza è vincolante alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.</p>	<p>Ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.</p> <p>Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas.</p>	
<p>Del.G.R. 18/11/13 n. 1688 Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 novembre 2013, n. 355.</p>	<p>La nuova Direttiva approvata sostituisce quella precedente (contenuta nella DGR 2263/2005) ed integra i contenuti della Circolare esplicativa delle norme (di cui alla DDGA 14096/2006 e s.m.i.) introducendo nuovi ed importanti elementi finalizzati ad una sempre maggiore attenzione alla salvaguardia della salute e dell'ambiente. Sono tre le novità più importanti che riguardano il settore dell'illuminazione esterna sia pubblica che privata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estensione delle aree individuate come zone di protezione;</li> <li>- riduzione del numero di zone di protezione attorno agli osservatori ed aumento dell'estensione della zona più piccola;</li> <li>- limitazioni nell'uso del tipo di sorgenti.</li> </ul>	<p>7. Il Comune e la Provincia devono recepire le Zone di protezione assegnate e la relativa normativa all'interno dei propri strumenti di pianificazione di cui alla <b>L.R. 20/00</b> e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" alla prima occasione utile. Per i Comuni, l'adeguamento del RUE di cui all'<b>art. 4</b>, comma 1, lett. b) della legge, deve essere invece effettuato entro due anni dalla data di approvazione della presente direttiva.</p>	

DIFESA DEL SUOLO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
<p>L. 17-8-1942 n. 1150</p> <p>Legge urbanistica e disposizioni generali</p> <p>Publicata nella G. U. 16.10.42, n. 244</p>	<p>Art. 1: L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.</p> <p>Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo</p> <p>ART. 4. La disciplina urbanistica si attua mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti</p>	<p>Art. 6: Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge <sup>(6)</sup>.</p> <p>I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.</p> <p>ART. 7: Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.</p> <p>Esso deve indicare essenzialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;</li> <li>2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona <sup>(6/a)</sup>;</li> <li>3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù <sup>(6/a)</sup>;</li> <li>4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale <sup>(6/a)</sup>;</li> <li>5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;</li> <li>6) le norme per l'attuazione del piano <sup>(6/b)</sup>.</li> </ol>	<p>ART. 9: Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione.</p> <p>L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.</p> <p>Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.</p>

<p>D.M. 2-4-1968 n. 1444</p> <p>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.</p>	<p>ART. 1: Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.</p>	<p>ART. 4: Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.</p> <p>La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.</p> <p>1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.</p> <p>2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.</p> <p>Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.</p> <p>3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'articolo 3.</p> <p>Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'articolo 3.</p> <p>La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi i mc/mq.</p> <p>Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.</p> <p>4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.</p> <p>5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:</p> <p>1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);</p>	
--	--	---	--

		<p>I mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.</p> <p>ART. 6: I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'articolo 3 lett. d) e dell'art. 5, n. 2) della <a href="#">legge n. 765 del 1967</a>.</p> <p>ART. 9: Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:</p> <p>1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;</p> <p>2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;</p> <p>3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.</p> <p>Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:</p> <p>ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.</p> <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.</p>	
--	--	--	--



	<p>Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della <a href="#">legge 6 agosto 1967, n. 765</a> <sup>(6)</sup>.</p> <p>Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale <sup>(7)</sup> <sup>(7/a)</sup>.</p> <p>ART.13: L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti</p> <p>le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.</p> <p>Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della <a href="#">L. 18 aprile 1962, n. 167</a>, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.</p> <p>La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.</p> <p>Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.</p> <p>Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.</p> <p>Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della <a href="#">legge 22 ottobre 1971, n. 865</a>, come modificata dalla presente legge.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.</p> <p>La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.</p> <p>Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo</p>	
--	---	--



PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 07.12.1978 N° 47</p> <p>Tutela ed uso del territorio</p> <p>(B.U. E.- R. 11.12.78 n° 161)</p>	<p>ART.1: Ai sensi dell'art. 45, secondo comma, della suddetta <a href="#">L.R. n. 6 del 1984</a> devono intendersi abrogate le norme della presente legge contenenti la previsione di attività consultive e propositive svolte dai Comitati comprensoriali, e le norme che prevedono l'acquisizione di pareri di organi comprensoriali. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 52, comma 3, lettera a), L.R. 24 marzo 2000, n. 10 ad eccezione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della stessa <a href="#">L.R. n. 20/2000</a>.</p>	<p>I Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di programma di fabbricazione sono obbligati ad adottare un piano regolatore generale entro il 31 dicembre 1981.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>L.R. 24.03.2000 N° 20</p> <p>Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.</p>	<p>ART. 1: La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a>, disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al fine di:</p> <p>a) realizzare un'efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita;</p> <p>b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;</p> <p>c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;</p> <p>d) favorire la cooperazione tra Regione, province e comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;</p> <p>e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio</p> <p>Introduzione del concetto di PEREQUAZIONE URBANISTICA</p> <p>P.S.C. Piano Strutturale Comunale  P.O.C. Piano Operativo Comunale  P.U.A. Piani Urbanistici Attuativi  R.U.E. Regolamento Urbanistico ed Edilizio</p>	<p><u>ART. 5:</u> La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento.</p> <p>3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità, ambientale e territoriale.</p> <p>4. La Regione, le province e i comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</p> <p><u>ART: 7:</u> 1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.</p> <p>omogenee. A tal fine, il P.S.C. può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche</p> <p>3. Il P.O.C. e i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.</p> <p>4. Il Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.</p>	<p><u>Art. 13:</u> Il Comune adotta il R.U.E. e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il R.U.E. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al R.U.E.</p>

		<p>ART. 9: Nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a>:</p> <p>a) sono conferite ai comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati;</p> <p>b) nei casi stabiliti dalla presente legge i comuni di minore dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata;</p> <p>c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati.</p> <p>3. Compete ai comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati</p> <p>Art. 13. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.</p> <p>ART. 17: Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.</p> <p>2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 31 della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, stabilisce le modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore</p> <p>ART. 24: Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) costituisce parte tematica del P.T.R., avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del <a href="#">D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</a>.</p> <p>2. Il P.T.P.R. provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della disciplina per la loro tutela e valorizzazione.</p> <p>3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i P.T.C.P. che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R., approvato con la Delib.C.R. 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.</p> <p>ART. 28: (P.S.C.) Il Piano strutturale comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.</p>	<p>2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale <sup>(9)</sup>. Il Comune adotta il R.U.E. e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di procedimento si applica anche per le modifiche al R.U.E.</p>
--	--	---	---

(B.U. E. – R. 27.03.2000 n° 52

<p>2. Il P.S.C. in particolare:</p> <p>a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;</p> <p>b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;</p> <p>c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;</p> <p>d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;</p> <p>e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;</p> <p>f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del R.U.E. di cui al comma 2 dell'art. 29.</p> <p>3. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il P.S.C. si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati</p> <p>ART. 29: (R.U.E.) Il regolamento urbanistico ed edilizio contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.</p> <p>Il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., disciplina:</p> <p>a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;</p> <p>b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;</p> <p>c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.</p> <p>3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al P.O.C. e sono attuati attraverso intervento diretto.</p> <p>4. Il R.U.E. contiene inoltre:</p> <p>4 Il P.O.C. programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del P.U.A., ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.</p> <p>5. Il P.O.C. può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della <a href="#">L.R. 3 luglio 1998, n. 19</a>.</p> <p>6. Il P.O.C. disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'allegato.</p>	<p>Regione dell'avviso di cui al comma 2.</p> <p>2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione.</p> <p>La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.</p> <p>Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale <sup>(9)</sup>.</p> <p>3. Il R.U.E. entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 4. Ogni modifica del R.U.E. comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.</p>
--	--

7. Il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della [legge 28 gennaio 1977, n. 10](#). Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

8. Il P.O.C. può inoltre assumere il valore e gli effetti:

a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della [L.R. 5 luglio 1999, n. 14](#);

b) dei piani, pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla [legge 19 ottobre 1998, n. 366](#).

9. Le previsioni del P.O.C. relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del traffico (P.U.T.), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.

10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal P.S.C., il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, definiti dal P.S.C. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal P.S.C. nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il P.O.C. può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.

12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del P.O.C. che assume il valore e gli effetti del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.O.C. <sup>(6)</sup>.

13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del [D.P.R. n. 447 del 1998](#), è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del P.O.C. o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al P.O.C., secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato [D.P.R. n. 447 del 1998](#).

14. Attraverso il P.O.C. sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del [D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32](#).

		<p>ART. 31: (P.U.A.) I Piani urbanistici attuativi sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal P.O.C. qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.</p> <p>2. I P.U.A. possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:</p> <p>a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della <a href="#">legge 17 agosto 1942, n. 1150</a>;</p> <p>b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla <a href="#">legge 18 aprile 1962, n. 167</a>;</p> <p>c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della <a href="#">legge 22 ottobre 1971, n. 865</a>;</p> <p>d) i piani di recupero di cui alla <a href="#">legge 5 agosto 1978, n. 457</a>;</p> <p>e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della <a href="#">legge 17 febbraio 1992, n. 179</a>;</p> <p>f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del <a href="#">D.L. 5 ottobre 1993, n. 398</a>, convertito dalla <a href="#">legge 4 dicembre 1993, n. 493</a>.</p> <p>2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste <sup>(7)</sup>.</p> <p>3. Il Comune può stabilire il ricorso al P.U.A. per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal P.O.C. ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.</p> <p>4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della <a href="#">L.R. 3 luglio 1998, n. 19</a>, assume il valore e produce gli effetti del P.U.A.</p> <p>5. In sede di approvazione del P.U.A. il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.</p>	
--	--	--	--

		<p>Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.</p> <p>6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal P.U.A., è stipulata una apposita convenzione.</p> <p>ART. 39: Il Comune provvede con il P.O.C. alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.</p> <p>2. Compete inoltre al P.O.C. la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della <a href="#">legge 11 febbraio 1994, n. 109</a>.</p> <p>ART. 43: 4. I comuni dotati di P.R.G.:</p> <p>a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2002;</p> <p>b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2003;</p> <p>c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare lo strumento, urbanistico ai contenuti della presente legge entro dieci anni dalla loro approvazione.</p> <p>I comuni dotati di P.R.G. approvato dopo il primo gennaio 1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il P.S.C., il P.O.C. e quali assumere nella disciplina del R.U.E., in conformità a quanto disposto dagli artt. 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni già contenute nel P.R.G. vigente.</p>	
--	--	---	--

L.R. 31 DEL 25.11.2002

Disciplina generale  
dell'edilizia

Art. 1: La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Nel disciplinare l'attività edilizia la presente legge: a) dà attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti attraverso l'asseverazione di conformità degli interventi e l'affidamento della responsabilità dell'intero processo ad un'unica struttura comunale; b) persegue il miglioramento della qualità edilizia, attraverso la previsione di requisiti prestazionali delle opere, volti ad assicurarne la sicurezza, l'igiene e la fruibilità. c) favorisce l'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la tutela delle risorse ambientali e del patrimonio di valore storico-architettonico.

B.U.R. 26.11.2002 N° 163

Art. 2: I comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata. 2. I comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.

3. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello Sportello unico per le attività produttive, di cui al [D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447](#) e successive modificazioni, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

Art. 3: I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.

2. Il Consiglio comunale con il Regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) definisce la composizione, le modalità di nomina e le eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma 1, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti di norma esterni all'amministrazione presentano una elevata competenza e specializzazione <sup>(4)</sup>;

b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

Art. 11: . Il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, provvede esclusivamente:

a) a verificare la completezza della documentazione presentata;

b) ad accertare che la tipologia dell'intervento


descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dagli articoli 8 e 9;

c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto nonché l'avvenuto versamento del corrispondente importo.

2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il dirigente provvede a richiedere

l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari.

Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare il



c) la commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.

3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art. 24.

Art. 4 I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.

Art. 9: Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ulteriori interventi di trasformazione edilizia, non previsti all'art. 8, che devono essere realizzati con denuncia di inizio attività e ne disciplinano i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi.

2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, il Consiglio comunale, con il medesimo atto previsto dall'art. 8, comma 2, procede ad una ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti, per individuare gli interventi che, presentando i contenuti di cui al comma 1, devono essere attuati con denuncia di inizio attività. Fino alla data di assunzione della deliberazione, gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma 1, sono attuati esclusivamente previo rilascio del permesso di costruire.

realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio del medesimo certificato;

b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del R.U.E. trovano comunque applicazione le

ART. 13: .....  
Entro sessanta  
giorni dalla  
presentazione della  
domanda, il  
responsabile del  
procedimento cura  
l'istruttoria,  
acquisendo i  
prescritti pareri  
dagli uffici  
comunali e  
richiedendo alle  
Amministrazioni  
interessate il rilascio  
degli atti di assenso  
necessari al rilascio  
del provvedimento.  
Il responsabile del  
procedimento  
acquisisce altresì il  
parere della  
commissione di cui  
all'art. 3, nei casi in  
cui è richiesto,  
prescindendo  
comunque dallo  
stesso qualora non  
venga reso entro il  
medesimo termine  
di sessanta giorni.  
Acquisiti tali atti,  
formula una  
proposta di  
provvedimento,  
corredata da una  
relazione.....  
I comuni, con il  
R.U.E., possono  
disciplinare  
autonomamente il  
procedimento di  
rilascio del  
permesso di  
costruire, fermo  
restando il rispetto  
del termine di  
sessanta giorni di  
cui al comma 4, del  
termine di cui al  
comma 8 e degli

INQUINAMENTO ACUSTICO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>Legge 447/95</p> <p>Legge quadro sull'inquinamento acustico</p> <p>Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254</p>	<p>La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della <a href="#">Costituzione</a>.</p> <p><u>Art. 8:</u> le domande di concessione edilizia, nonché le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di talune attività, devono essere corredate da documentazione di previsione di impatto acustico.</p>	<p>Art. 6. Competenze dei Comuni.</p> <p>Comma 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:</p> <p>a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);</p> <p>b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);</p> <p>c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;</p> <p>d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;</p> <p>e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;</p> <p>f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> <sup>(10)</sup>, e successive modificazioni;</p> <p>g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;</p> <p>h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.</p> <p>Comma 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della <a href="#">L. 12 giugno 1990, n. 146</a> <sup>(11)</sup>.</p> <p>Art. 7. Piani di Risanamento Acustico. I comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> <sup>(10)</sup>, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1</p>	

<p>D.P.C.M. 5/12/97</p> <p>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</p> <p>Gazz. Uff. 22 dicembre 1997, n. 297</p>	<p><u>Art. 1:</u> Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a> <sup>(2)</sup>, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.</p> <p>2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a> <sup>(2)</sup>.</p>	<p><u>Art. 3:</u> Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 19-08-2005, n. 194</p> <p>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.</p>	<p>Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:</p> <p>a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;</p> <p>b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;</p> <p>c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.</p> <p>2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.</p> <p>3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a>, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata <a href="#">legge n. 447 del 1995</a></p>		

PROVVEDIMENTI REGIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze /tempistiche
L. R. 09.05.2001 N° 15  Disposizioni in materia di inquinamento acustico	In attuazione dell'art. 4 della <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a> recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la presente legge detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.	Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a> i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.. Il Piano è corredato del parere espresso dall'A.R.P.A. secondo le modalità previste dall'art. 17 della <a href="#">L.R. n. 44 del 1995</a> .; I comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del <a href="#">D.P.C.M. 1° marzo 1991</a> la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2. <u>Art. 2:</u> I comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della <a href="#">legge 12 giugno 1990, n. 146</a> recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati". <u>Art. 11:</u> rilascio autorizzazioni per particolari attività (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino l'impiego di macchinari rumorosi) (anche in deroga alle disposizioni di legge)	<u>Art. 2:</u> I comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della <a href="#">legge 12 giugno 1990, n. 146</a> recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati". <u>Art. 3:</u> . I comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2. <u>Art. 4:</u> I comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della <a href="#">L.R. 24 marzo 2000, n. 20</a> recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". In assenza della classificazione acustica il Piano strutturale comunale (P.S.C.) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della <a href="#">L.R. n. 20 del 2000</a> . È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente legge.

<p>(B.U. E. -R. 11.05.01 n°62)</p>			<p>Art. 5: I comuni adottano il Piano di risanamento acustico</p> <p>a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio; b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a>.</p> <p>2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a> e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'A.R.P.A. secondo le modalità previste dall'art. 17 della <a href="#">L.R. n. 44 del 1995</a>.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.</p> <p>4. Il Piano Urbano del traffico di cui al <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.</p> <p>5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7</p>
------------------------------------	--	--	---

<p>DEL. G.R. 09/10/2001 N° 2053</p> <p>Criteria e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 L.R. 9 maggio 2001 n° 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico"</p> <p>(B.U. E.-R. 31/10/01 n° 155)</p>	<p>Art. 1: La presente direttiva in applicazione del comma 3 dell'art. 2 della <a href="#">L.R. 9 maggio 2001, n. 15</a> (d'ora in poi legge), si propone come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali.</p> <p>Vengono definiti infatti i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate</p>	<p>Per quanto attiene alla definizione dei valori di tali parametri si fa riferimento agli indici urbanistici che determinano, nelle diverse UTO individuate, l'edificabilità massima dei suoli e la sua ripartizione per le tre diverse funzioni prevalenti: residenziale, commerciale e produttiva. Gli indici urbanistici da considerare per valutare l'edificabilità massima delle singole zone omogenee sono l'Indice territoriale (It) e l'Indice fondiario (If) per la determinazione dei volumi, e gli Indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di utilizzazione fondiaria (Uf) per definire la superficie massima realizzabile (tali indici sono definiti nelle norme tecniche di attuazione dei PRG). Per il calcolo degli abitanti teorici si fa riferimento o al parametro di un abitante ogni 100 mc di volume complessivo, o ad un abitante ogni 30 mq di superficie utile lorda, oppure al parametro definito dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente.</p> <p>E' opportuno che il Comune possa già disporre di una classificazione acustica vigente riferita allo stato di fatto ed allo strumento urbanistico vigente così da poter valutare la sostenibilità delle scelte del PSC, nei loro diversi gradi di progressiva definizione, con esplicito riferimento al miglioramento del clima acustico e al superamento di conflitti preesistenti ed alla non insorgenza di nuovi conflitti. Per quanto attiene il documento preliminare di un PSC si tenga presente che esso provvede a definire "l'individuazione di massima degli ambiti del territorio urbanizzato e suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico funzionali e con la definizione degli obiettivi prestazionali di qualità e salubrità da conseguire" e che è quindi possibile promuovere tale verifica già nella fase della Conferenza di pianificazione, a cui come noto partecipano anche ARPA e U.S.L.; in tale sede l'Amministrazione comunale presenta la individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile ed in particolare evidenzia i potenziali impatti negativi (anche in termini di inquinamento acustico) delle scelte operate e le misure idonee per mitigarli. La conferenza di pianificazione esprime valutazioni preliminari su tali obiettivi e scelte di pianificazione prospettate nel documento preliminare</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>DEL. G.R. N° 45/2002</p> <p>Criteria per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 09.05.2001 n° 15, recante norme in materia di inquinamento acustico.</p>	<p>La presente direttiva fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.</p>	<p>I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della <a href="#">legge n. 447/1995</a>.</p> <p>Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>Delib. G.R. 14 aprile 2004, n. 673</p> <p>Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della <a href="#">L.R. 9 maggio 2001, n. 15</a> recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".</p>	<p>Per il rilascio di autorizzazioni relative a cantieri dovrà essere prodotta la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planimetria delle sorgenti sonore e degli edifici più vicini alle stesse</li> <li>- tutte le informazioni utili relativamente agli strumenti utilizzati a agli orari di funzionamento previsti</li> <li>- stima dei livelli sonori in prossimità dei ricettori più vicini</li> <li>- durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga</li> <li>- misure che si intendono adottare per ridurre l'emissione sonora</li> </ul> <p>Per il rilascio di autorizzazioni relative a cantieri dovrà essere prodotta la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planimetria delle sorgenti sonore e degli edifici più vicini alle stesse</li> <li>- tutte le informazioni utili relativamente agli strumenti utilizzati a agli orari di funzionamento previsti</li> </ul> <p>stima dei livelli sonori in prossimità dei ricettori più vicini e di quelli previsti per l'esposizione del pubblico, nonché descrizione delle misure che si intendono adottare per ridurre l'emissione sonora</p>		
--	--	--	--



<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157</p> <p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie</p> <p>È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.</p>	<p><u>Art. 10.</u> Piani faunistico-venatori. 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.</p> <p>6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.</p>	<p><u>Art. 19.</u> Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su</p>
---	--	---	---

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della faunaselvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

Parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#) <sup>(15)</sup>;

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11 nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#). b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) <sup>(16)</sup>.

<p>Publicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.</p>		<p>17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.</p> <p>Art. 14.11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.</p>	
<p>D.P.R. 08/09/1997, n. 357</p> <p>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</p> <p>Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248</p>	<p><u>Art. 1:</u> Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.</p> <p>2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.</p> <p>3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.</p>	<p><u>Art. 5:</u> Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 22-1-2004 n. 42</p> <p>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07.02, n. 137.</p> <p>Publicato nella G. U. 24.02.04, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).</p>	<p><u>Art. 1:</u> In attuazione dell'articolo 9 della <u>Costituzione</u>, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della <u>Costituzione</u> e secondo le disposizioni del presente codice.</p> <p>2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.</p>	<p>3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.</p> <p>4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.</p> <p>5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.</p> <p>6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L. 9-1-2006 n. 14</p> <p>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.</p> <p>Publicata nella G.U. 20 gennaio 2006, n. 16, S.O.</p>	<p>La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.</p>	<p>Articolo 4 Ripartizione delle competenze. Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.</p> <p>Articolo 5. Ogni Parte si impegna a:</p> <p>a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;</p> <p>b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;</p> <p>c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b);</p> <p>d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.</p>	
--	---	--	--

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
<p>Normativa (titolo e testo)</p> <p>L.R. 24.01.1977 N° 2</p> <p>Provvedimenti per la salvaguardia della flora-regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.</p> <p>(B.U. E.R. 25.01.77 n° 11)</p>	<p><u>Art. 1:</u> La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.</p> <p>La presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.</p>	<p><u>Art. 7:</u> I comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benessere del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>L.R. 01/08/1978, N. 26</p> <p>Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica. Norme in materia ambientale.</p> <p>(B.U. E.-R. 02.08.78, n. 101)</p>		<p><u>Art. 10:</u> Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della <a href="#">legge 29 giugno 1939, n. 1497</a> e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33, e 34 del <a href="#">R.D. 3 giugno 1940, n. 1357</a>, sono subdelegate ai Comuni.</p> <p>Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo sentita la Commissione edilizia comunale <sup>(12)</sup>.</p> <p>I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma <sup>(13)</sup>.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>



		<p>Art. 24: Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta istitutiva della riserva e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della <a href="#">L.R. 7 dicembre 1978, n. 47</a> e successive modificazioni.</p> <p>Art. 25: . Le previsioni dell'atto istitutivo della riserva che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuate con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>2. I Comuni territorialmente interessati alla riserva naturale adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento istitutivo entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>3. L'approvazione dell'atto istitutivo della riserva naturale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.</p> <p>Art. 26: Il Programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 <sup>(39)</sup>.</p>	
--	--	---	--

<p>L.R. 15.07.2002 N° 16</p> <p>Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio</p> <p>(B.U. E.-R. 15.07.02 n° 101)</p>	<p><u>Art. 1:</u> La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme, di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali <sup>(a)</sup>.</p> <p>2. La presente legge individua le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma I e disciplina le modalità di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.</p> <p>e programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piani di recupero edilizio/urbanistico di singoli immobili</li> <li>- programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio</li> <li>- ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica</li> <li>- manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici di - interesse storico - architettonico e delle loro aree di pertinenza</li> <li>-progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico</li> <li>- eliminazione di opere incongrue</li> </ul>	<p>Le domande per l'accesso al contributo regionale degli studi di fattibilità debbono essere presentate alla Regione ed ai Comuni territorialmente competenti. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel (R.U.E.) comunale. Il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi di recupero dello facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;</p> <p>b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), può individuare, le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.</p> <p>Art. 10: Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), può individuare, le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.</p> <p>5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (P.O.C.), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del P.S.C.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
---	---	---	-------------------------

## VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>D.M. 9-5-2001</p> <p>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.</p> <p>Publicato nella G. U. 16.06.01, n. 138, S.O.</p>	<p>Art. 1: . Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del <a href="#">decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</a>, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del <a href="#">decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</a>, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:</p> <p>a) insediamenti di stabilimenti nuovi;</p> <p>b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del <a href="#">decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</a>;</p> <p>c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.</p>	<p>Art. 4: Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (RIR)» relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato «Elaborato Tecnico».</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.M. 16-1-2004 n. 5</p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13.</p>	<p>Il <a href="#">decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315</a>, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</p>		

<p>D.M. 1-4-2004</p> <p>Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.</p> <p>Pubblicato nella G. U. 09.04.04, n. 84.</p>	<p>Art. 1: Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato 1.</p> <p>2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, ciò al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.</p>		
<p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</p> <p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.</p>	<p>Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</p> <p>Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della <a href="#">legge 15 dicembre 2004, n. 308</a>, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente</p> <p>Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:</p> <p>a) della <a href="#">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:</p> <p>1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;</p> <p>2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>		

	<p>3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;</p> <p>4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;</p> <p>b) della <a href="#">direttiva 85/337/CEE</a> del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la <a href="#">direttiva 97/11/CE</a> del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la <a href="#">direttiva 2003/35/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della <a href="#">direttiva 96/61/CE</a> del 24 settembre 1996 recepita con il <a href="#">decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</a> in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale;</li><li>2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della <a href="#">legge 21 dicembre 2001, n. 443</a>, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 400</a>, le procedure di valutazione di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;</li><li>3) anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente del progetto di intervento da valutare;</li><li>4) introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;</li><li>5) favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;</li><li>6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;</li></ol>		
--	---	--	--

	<p>7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;</p> <p>8) adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.</p> <p>2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.</p> <p>3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.</p> <p>4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possono avere un impatto importante sull'ambiente ed è preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi sull'ecosistema siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell'approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione.</p> <p>5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.</p>		
--	--	--	--

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 18.05.1999, n. 9</p> <p>Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale</p>	<p><u>Art. 1:</u> Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.</p> <p>Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e, delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.</p> <p>Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del <a href="#">D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112</a>, sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge.</p>	<p><u>Art. 5:</u> Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.</p> <p><u>Art. 6:</u> . Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA</p> <p><u>Art. 25:</u> . La Regione, le province ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.</p>	<p><u>Art. 23:</u> Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi</p>
<p>L.R. 16.11.2000 N° 35</p> <p>Modifiche alla L.R. 18.05.1999, n. 9 concernente: «Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale».</p> <p>(B.U.R. 20.11.2000 N°168)</p>	<p>Nell'art. 1, comma 1, le parole: «della Direttiva 85/337/CEE» sono sostituite con le seguenti: «delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE».</p> <p>4. Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: «delibera la Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening)».</p> <p>5. Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge».</p> <p>6. Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: «della relazione di cui all'art. 26» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge».</p> <p>7. L'art. 32 è abrogato.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>



PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/ tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 29.03.1993 N° 14</p> <p>Istituzione dell'autorità dei bacini regionali.</p> <p>(B.U.R 01.04.93 n° 29)</p>	<p>La Regione con la presente legge in attuazione dei principi e delle finalità della <a href="#">legge 18 maggio 1989, n. 183</a>, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, istituisce un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali romagnoli Canale Candiano, Lamone, Fiumi Uniti, Montone Ronco, Bevano, Savio e Rubicone.</p> <p>L'Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della <a href="#">legge 18 maggio 1989, n. 183</a>, ed in particolare al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini regionali romagnoli, aventi per finalità: con lo scopo di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>conservare e difendere il suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica</li> <li>mantenere e restituire ai corpi idrici le caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati</li> <li>tutelare le risorse idriche e la loro razionale utilizzazione</li> <li>tutelare gli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.</li> </ul>		<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L.R. 21.04.1999 N° 3</p> <p>Riforma del sistema regionale e locale” “funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere” artt. 145-151</p> <p>(B.U.R. 26.04.99 n° 52</p>	<p>Art. 1: La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a> e della <a href="#">legge 15 maggio 1997, n. 127</a> e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:</p> <p>a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;</p> <p>b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;</p> <p>c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.</p> <p>2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principi o della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione</p>	<p>Ai sensi della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, artt. 148 e 149, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al <a href="#">R.D. n. 3267/1923</a>, già delegate alle Province a norma della lett. E) del comma 2 dell'art. 41 della <a href="#">L.R. 27 febbraio 1984, n. 6</a>, (come indicato nell'Allegato 1) sono delegate:</p> <p>1) ai Comuni o alle loro forme associative</p> <p>2) alle Comunità Montane, per i Comuni ricadenti nel loro territorio.</p>	<p>L'esercizio delle funzioni da parte di Comuni e Comunità Montane decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della presente deliberazio</p>
---	---	---	--

<p>D.G.R. 11.07.2000 N° 1117</p> <p>Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 148-149-150-151 della L.R. 21.04.99 n° 3 "Riforma del sistema regionale e locale"</p> <p>B.U.R. 06.09.2000 n° 131</p>	<p>Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo Idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a> "Riforma del sistema regionale e locale.</p>	<p>Ai sensi della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, artt. 148 e 149, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al <a href="#">R.D. n. 3267/1923</a>, già delegate alle Province a norma della lett. E) del comma 2 dell'art. 41 della <a href="#">L.R. 27 febbraio 1984, n. 6</a>, (come indicato nell'Allegato 1) sono delegate:</p> <p>1) ai Comuni o alle loro forme associative 2) alle Comunità Montane, per i Comuni ricadenti nel loro territorio.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al <a href="#">R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267</a>, già delegate alle province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della <a href="#">L.R. 27 febbraio 1984, n. 6</a>, sono delegate ai comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle province.</p>	<p>L'esercizio delle funzioni da parte di Comuni e Comunità Montane decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della presente deliberazione;</p>
---	---	--	---

ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAVE)

ROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			

PROVVEDIMENTI REGIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
<p>L.R. 18.07.1991 N° 17</p> <p>Disciplina delle attività estrattive</p> <p>(B.U. E. – R. 22.07.91 n° 49)</p>	<p>Art. 1: La presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla <a href="#">legge 18 maggio 1989, n. 183</a> e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative</p>	<p>Art. 4: . La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:</p> <p>a) il Piano territoriale regionale (P.T.R.);</p> <p>b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.);</p> <p>c) il Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.).</p> <p>Art. 9: I Comuni dotati di P.A.E. vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del P.I.A.E. entro due anni dall'entrata in vigore del P.I.A.E. stesso.</p> <p>I Comuni sprovvisti del P.A.E. e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il P.A.E. entro dodici mesi dall'entrata in vigore del P.I.A.E. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il P.A.E. è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo</p>	<p><u>Art. 33:</u> Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del P.I.A.E. i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei P.A.E. adottati. Tale facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni del P.A.E. che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali <sup>(20)</sup>.</p>

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>D.P.R. 24-5-1988 n. 203</p> <p>Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1988, n. 140, S.O.</p>	<p>Art. 1: Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:</p> <p>a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;</p> <p>b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;</p> <p>c) I valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;</p> <p>d) i limiti delle <b>emissioni</b> inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.</p>	<p>Art. 7: La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>Legge 28/12/1993 n. 549 modif. dalla L. 16/06/97, n.179</p> <p>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305</p>	<p>ART. 1 - La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:</p> <p>a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con <a href="#">legge 4 luglio 1988, n. 277</a> <sup>(a)</sup>, nonché al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 393</a> <sup>(a)</sup>, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;</p> <p>b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonché alla risoluzione B3268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;</p> <p>c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(a)</sup>.</p> <p>2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della <a href="#">legge 9 marzo 1989, n. 86</a> <sup>(a)</sup>, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.</p>		